



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR – a cura della Task Force Appalti-Progetti

AMBITO: SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

Consiglio di Stato, Sez. V, 27/06/2025, n. 5589: Requisiti di ordine generale. Cause di esclusione non automatica. Illecito professionale grave. Obbligo dichiarativo ex art. 98 D.lgs. 36/2023. Sussiste per qualsiasi vicenda professionale potenzialmente rilevante. È preclusa a monte ogni valutazione selettiva del concorrente.

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5589 del 27 giugno 2025 si è pronunciato sull'obbligo dichiarativo che incombe sull'operatore economico ex art. 98 D.lgs. 36/2023 confermando che la dichiarazione dell'operatore economico riguardante i fatti rientranti tra le cause di esclusione non automatica ex art. 95 D.lgs. 36/2023 deve contenere qualsiasi episodio della vita professionale rilevante ai fini dell'esclusione, senza possibilità per l'operatore economico di effettuare una preventiva valutazione e selezione circa la rilevanza dei fatti da dichiarare.

Nel caso di specie, l'operatore economico ometteva di dichiarare dei fatti annotati all'interno del casellario ANAC riguardanti, nello specifico, una risoluzione contrattuale (per grave ritardo accumulato per negligenza dell'appaltatore) e una revoca dell'aggiudicazione (disposta a seguito del rifiuto dell'O.E. di stipulare il contratto). La Stazione appaltante, quindi, disponeva l'esclusione dell'operatore economico ai sensi dell'art. 98, co. 3 lett. c), 4, 5, 6 e 7 del Codice dei Contratti pubblici, in considerazione del fatto che il grave illecito professionale costituiva una causa di esclusione non automatica idonea ad incidere sull'affidabilità e sull'integrità dell'offerente.

Secondo il Consiglio di Stato l'operatore economico, omettendo di dichiarare le suddette vicende fattuali, è incorso nella violazione del citato obbligo dichiarativo. Si tratta di una condotta fuorviante dell'operatore economico preordinata ad influenzare il processo decisionale della Stazione appaltante in ordine alla sussistenza, o meno, dei requisiti di partecipazione e, quindi, ad incidere oggettivamente sull'integrità e affidabilità dell'O.E. La dichiarazione dell'operatore economico deve essere onnicomprensiva, a prescindere dalla risalenza nel tempo dei fatti e dall'esistenza di contenziosi pendenti.

Il Consiglio di Stato conferma la consolidata giurisprudenza secondo cui gli operatori economici devono dichiarare ogni episodio della vita professionale astrattamente rilevante ai fini dell'esclusione, pena l'impossibilità per la Stazione appaltante di verificare l'effettiva rilevanza di tali episodi in merito all'integrità professionale dell'operatore economico. Pertanto, non è configurabile in capo all'impresa alcun filtro valutativo o facoltà di scegliere i fatti da dichiarare in virtù dell'esistenza dell'obbligo della onnicomprensività della dichiarazione, in modo da consentire alla Stazione appaltante di svolgere, con piena cognizione di causa, le valutazioni di sua competenza. Queste ultime valutazioni non possono essere fatte, a monte, dal concorrente. In altre parole, quest'ultimo non può autonomamente giudicare irrilevanti i propri precedenti negativi, omettendo di segnalarli con la prescritta dichiarazione, così da nascondere alla Stazione appaltante situazione pregiudizievoli, rendendo false o incomplete dichiarazioni al fine di evitare possibili esclusioni dalla gara (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3151/2024).

I principi sopra enunciati sono stati elaborati sotto la vigenza del precedente codice, ma valgono anche nella vigenza del D.lgs. 36/2023 dovendoli leggere anche alla luce dei principi della fiducia e della buona fede, sanciti dagli artt. 2 e 5 del citato D.lgs., i quali costituiscono obblighi comportamentali reciproci a carico sia delle Stazioni appaltanti che degli operatori economici.

Link:

https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202501302&nomeFile=202505589_11.html&subDir=Provvedimenti